

COMUNE DI PONZANO DI FERMO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA URBANA

## NORME GENERALI

### ART. 1

#### SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio Comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa convivenza riferibili, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e con lo sviluppo socio-economico della popolazione.

### ART. 2

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento opera su tutto il territorio comunale. Oltre le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del Regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dalla Autorità Comunale o dagli Agenti di Polizia Urbana.

### ART. 3

#### INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli Agenti Municipali e dagli altri Agenti e Funzionari di Polizia Giudiziarie di cui all'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

### ART. 4

Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziarie gli Agenti ed i Funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al Funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dalla Autorità Giudiziarie.

## NORME PARTICOLARI

### CAPO I

#### DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ANNONARI

##### ART.5

La materia trova discipline nelle seguenti norme:

- A) DISCIPLINA DEL COMMERCIO:
- Legge 11/6/1971 n.426 "Disciplina del Commercio"
  - D.M. 30/8/1971 n.426 "Determinazione delle Tabelle Merceologiche" (G.U. n.224 del 6/9/1971);
  - D.M. 14/1/1972 (G.U., Supplemento ordinario n.24 del 27/1/1972)
  - D.M. 28/4/1976 (G.U., Supplemento ordinario n.121, 8/5/1976).
- B) DISCIPLINA DELL'ORARIO DI VENDITA DEI NEGOZI:
- Legge 28/7/1971, n.558, per i negozi;
  - DPR 24/7/1977, n.616 (Art.54 lettera b).
- C) DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI:
- Legge 14/10/1974, n.524;
  - DPR 24/7/1977, n.616, art.19.
- D) CHIUSURA SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI:
- Legge 1/6/1971, n.425.
- E) ORARIO PUBBLICI ESERCIZI:
- Legge 14/10/1974, n.524, art.5;
  - DPR 24/7/1977, n.616, art.54 lettera d.
- F) COMMERCIO AMBULANTE:
- Legge 19/5/1976, n.398;
  - DM 15/1/1977 (GU n.40 del 12/2/1977);
  - Circolare Ministeriale 24/6/1976, n.2553/c.
- G) DISCIPLINA DELLE CARNI FRESCHE E CONGELATE (VENDITA):
- Legge 4/4/1964, n.171;
  - DL 17/1/1977, n.3, convertito con modificazioni nella Legge 18/3/1977, n.63.

## ART. 6

### PUBBLICITA' DEI PREZZI

La materia trova discipline:

- a) Nel R.D.L. 11/1/1923, n.138;
- b) Nella Legge 11/6/1971, n.426 (Art.38);
- c) Nel D.M. 14/1/1972 (GU, Supplemento ordinario n.24 del 27/1/1972) Art.55;
- d) Nel D.M. 28/4/1976 (GU, Supplemento ordinario n.121 dell'8/5/76) Art.39;
- e) Nell'art.54, primo comma, lettera a) del DPR 24/7/1977, n.616.

## ART. 7

### OBBLIGO DI VENDITA

I venditori non possono rifiutare la vendita, a pronta cassa, degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita, anche se ne sia loro richiesta una piccola quantità.

Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

## ART. 8

### PESATURA DELLA MERCE-DIVIETO DI TOCCARLA

Le bilance e le misure che servono alla vendita devono essere mantenute pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare comodamente il peso.

Nel pesare le merci in vendita non si potrà usare carta di involto se non quando sia richiesta dalla natura della merce; il peso della carta non dovrà eccedere il grammo per ogni decimetro quadrato, fatte salve le norme igieniche sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti.

I generi alimentari soggetti a facile inquinamento ed il pane debbono essere toccati e distribuiti dal personale addetto, munito di idoneità sanitaria. Le sanzioni verranno applicate sia al compratore che al personale addetto.

## CAPO II

### DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

#### ART. 9

##### PORTICI-CORTILI-SPAZI

E' fatto obbligo ai conduttori di mantenere nella più assoluta nettezza ed in ordine, i portici, i cortili, gli spazi.

Le vie private e gli spazi privati sono soggetti alle stesse prescrizioni delle vie pubbliche, dovendo alla loro regolare manutenzione provvedere i proprietari.

#### ART. 10

##### DIVIETO DI ACCUMULARE IMMONDIZIE

E' vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia.

I rifiuti domestici debbono essere raccolti in sacchetti di plastica ben sigillati.

E' assolutamente vietato immettere in tali sacchetti: vetri, rottami metallici.

I rifiuti provenienti da fabbriche, laboratori di qualsiasi genere non possono essere racchiusi in scatole o scatoloni di cartone.

Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio, posti lungo la via, per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

#### ART. 11

##### ESFURGO DEI POZZI NERI

La vuotatura dei pozzi neri ed il trasporto di letame non possono essere fatti dopo le ore 6,00 e non prima delle ore 23,00. Per il trasporto è necessario munirsi di apposita autorizzazione.

I depositi di letame devono essere ad una distanza di almeno metri 100 (cento) dall'abitato.

ART. 12

ALTRI DIVIETI

E' vietato:

- a) gettare sulla pubblica via e nei canali d'acqua materiali e liquami immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
- b) Spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle ore 8,00 d'inverno e fino alle ore 7,00 d'estate;
- c) Spaccare legna, levare autoveicoli od altro nella pubblica via;
- d) Stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti le pubbliche strade;
- e) Stendere il bucato sulle pubbliche vie, sui passeggi, nei giardini pubblici;
- f) Lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanine, introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
- g) Gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
- h) Fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;
- i) Attaccare tubi di gomma o di altro materiale alle pubbliche fontanine allo scopo di servirsene dell'acqua si fini che non siano quelli potabili.

ART. 13

MATERIALI DI RISULTA

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere per oltre tre giorni, ma devono essere trasportati nei luoghi indicati dalla Autorità Comunale.

Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

Parimenti durante la demolizione di edifici o rimozione di materiale, si dovrà evitare lo spolverio con frequenti bagnature.

E' proibito ingombrare l'area delle strade, piazze e vie pubbliche con materiali di qualunque specie.

Necessitando ciò tuttavia per cause eccezionali, dovrà ottenersi dal Sindaco il permesso scritto, che potrà essere concesso, previo pagamento della relativa tassa, a condizione che l'ingombro non disturbi il transito e che duri il più breve tempo possibile occupando il minor spazio possibile.

#### ART. 14

#### CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Tutti i proprietari di fabbricati urbani e dei centri abitati con pioventi sulle pubbliche vie, debbono munire le linee di gronda con canali e relativi discendenti, con l'obbligo che il tubo discendente sia ad almeno 10 cm. dal suolo.

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare la irregolare caduta o deterioramenti di materiali che possano lordare il suolo pubblico.

Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

#### ART. 15

#### PREVENZIONE INCENDI

Sia nell'interno come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi.

L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità Comunale.

E' vietato accendere fuochi sulle vie pubbliche o negli spazi privati. Similmente non si possono accendere sterpaglie e simili nei campi e lungo le scarpate delle strade nei mesi: Giugno-Luglio-Agosto-Settembre.

Salvo quanto è disposto dagli artt. 63 e seguenti del T.U. delle Leggi di P.S. 18/6/1931, n. 773 e dalle disposizioni del relativo Regolamento approvato con RD. 6/5/1940, n. 635 (Art. 115) nell'abitato non è consentito tenere petrolio, benzine od altri liquidi infiammabili se non nei quantitativi ed alle condizioni stabilite dal D.M. 31/7/1934, modificato col successivo D.M. 12/5/1937.

E' fatto obbligo a chiunque scopra un principio d'incendio di darne immediatamente allarme al pubblico e di provvedere in pari tempo ad avvertire l'Autorità Comunale.

Nessuno, che in tali circostanze venisse richiesto di mettere a disposizione delle Autorità gli utensili atti a provvedere alla estinzione dell'incendio, bene inteso col diritto al risarcimento dei guasti eventuali, ch  sarà a carico dell'incendiato e dello assicuratore, vi potrà rifiutare.

#### ART. 16

#### DIVIETO DI LORDARE EDIFICI, IMPIANTI E SUOLO

E' vietato lordare e deturpare in qualsiasi modo edifici pubblici e privati e loro attinenze ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione di manifesti e stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformit  alle prescrizioni del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni.

E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonch  sui pubblici manufatti e sulle piante.

Nei giorni di fiera e di mercato   vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

Sul suolo pubblico ed in luoghi abitati   vietata orinare o comunque soddisfare alle naturali occorrenze ed imbrattare il suolo stesso con escrementi.

E' parimenti vietato introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

Senza speciale permesso del Sindaco   pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

#### ART. 17

#### ORNAMENTI ESTERNI DEI FABBRICATI

I vasi di fiori, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

L'innaffiamento dei fiori dovrà essere fatto in modo che l'acqua non cada sulle strade e piazze.

Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

#### ART. 18

##### DEI VIALI E DEI GIARDINI

Nei pubblici viali e giardini è vietato:

- Strappare fiori, pestare l'erba ed arrampicarsi sulle piante;
- Biveccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo
- Danneggiare in qualsiasi modo gli impianti.

I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente Regolamento e di quelle comminate dalle Leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

#### ART. 19

##### ALTRI DIVIETI

È vietato sia di giorno che di notte eccendere razzi ed altri consimili fuochi artificiali per le vie e piazze pubbliche.

I mortaretti, razzi, artifici pirotecnici che si usano in Feste pubbliche non possono spararsi che col permesso scritto del Sindaco nei luoghi e con le cautele che saranno dallo stesso stabilite nelle licenze e comunque ad una distanza non minore di m. 100 (cento) dalle più prossime abitazioni.

#### ART. 20

##### SGOMBERO DELLA NEVE

In caso di nevicata i proprietari delle case debbono tenere sgombro dalla neve uno spazio di almeno m. 1,50 in corrispondenza del proprio muro frontale, debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico.

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, prescrivendone il trasporto in determinati luoghi, od il getto in corsi d'acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti con ordinanze del Sindaco.

È vietato, sulle vie e piazze pubbliche, lanciare neve.

ART. 21

RIMOZIONE DEL GHIACCIO E DEI GHIACCIOLI

Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli oggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari e conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo: facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

ART. 22

DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

La materia è compiutamente disciplinata:

- Dal codice della strada T.U. 8/12/1933, n.1740, per la parte rimasta in vigore;
- Dal codice della strada T.U. 15/6/1959, n.323;
- Dal regolamento 30/6/1959, n.420.

ART. 23

TRASPORTO STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.

ART. 24

ALTRI DIVIETI

E' vietato, nelle pubbliche vie e piazze:

- transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti, o trascinare oggetti di qualunque dimensione che possano in qualche modo deteriorare la strada stessa;
- Ogni gioco di palla e bocce;
- Lanciare sassi, frutta, od altri oggetti, anche senza intenzione di offendere;
- Innalzare palloni, aquiloni, ecc.

ART. 25

TRANSITO DELLE CAROVANE DI NOMADI

E' fatto divieto, alle carovane di nomadi, di sostare nelle vie interne dell'abitato.

ART. 26

SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES

La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.

In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:

- il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.

E' vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

ART. 27

DELLE FIERE E DEI MERCATI

Gli spazi per le fiere ed i mercati saranno destinati con apposita deliberazione consiliare.

ART. 28

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Nei centri urbani non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, nè animali da cortile.

Nel perimetro del Capoluogo, delle Frazioni ed aggregati urbani è vietato detenere o allevare bestiame suino, bovino, ovino, caprino. E' consentito l'allevamento per uso familiare ad una distanza di almeno 200 metri dagli abitati.

Gli allevamenti industriali saranno permessi ad almeno 500 metri dal Capoluogo, dalle frazioni ed aggregati urbani.

E' vietato detenere nei centri abitati animali da cortile (polli, conigli, anatre, oche ecc.) se non ad una distanza di almeno 100 metri dalle abitazioni.

L'apicoltura è permessa ad una distanza di almeno 200 metri dalle abitazioni.

ART. 29

ANIMALI PERICOLOSI

Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con persone od altri animali.

ART. 30

DELLA TENUTA DEI CANI

Ferme restando le disposizioni vigenti sulla tassa T.U.F.L., 14/9/1931, n.1175) e tenuta dei cani (T.U.LL.SS., 27/7/1934, n.1265 e Regolamento di Polizia Veterinaria 10/6/1955, n.854) è vietato:

- Impedire all'accolappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
- Aizzare i cani fra loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;
- Tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti;
- Far vagare cani non muniti di museruola. (Solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di aperture della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

I cani Bulldog e tutti gli altri cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

ART. 31

DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

Sono considerate attività rumorose od incommode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori od altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.

Sono considerate, in ogni caso, "incomode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

ART. 32

AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incommode, dovrà inoltrare apposite domande al Sindaco il quale, sentita la Giunta Municipale, potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.

Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che: sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

ART. 33

ORARIO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE OD INCOMODE

Il Sindaco, ai sensi dell'art.66 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931, n.773, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incommode.

ART. 34

DIVIETO DI PRODURRE RUMORI E SUONI MOLESTI

Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:

- produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
- tenere cani che, specialmente di notte, abbaino con frequenza.

ART. 35

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Nei locali di pubblico spettacolo, (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.) i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservare scrupolosamente l'orario di attività che non può essere protratto fin oltre le ore 24,00.

ART. 36

SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è vietato dalle ore 22,00 alle ore 7,00. E' fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.

## NORME FINALI

### ART. 37

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art.62 del T.U.L.C.P.,3/3/1934,n.383,modificato con l'art.21 della Legge 9/6/1947,n.530.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti Regolamenti in quanto contemplino le stesse materie.

Copia del presente Regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

### ART. 38

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tutte le trasgressioni al presente Regolamento,ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale,a norma degli artt. 106,107,108,109,110 del T.U.L.C.P.,3/3/1934,n.383,con le modifiche apportate dall'art.9 della Legge 9/6/1947,n.530,sono punite con una ammenda da £.4.000 a £.1.000.000.-